

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 maggio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 settembre 2024, n. 18-24/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della
Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Re-
golamento di esecuzione della legge provinciale
15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alber-
ghieri ed extra-alberghieri e promozione della qua-
lità della ricettività turistica"), nonché del decreto
del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-
114/Leg. e del decreto del Presidente della Provin-
cia 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg. (24R00376)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2024, n. 19-25/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della
Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg. (Appro-
vazione del regolamento concernente la determi-
nazione dell'indennità espropriativa delle aree
edificabili (articolo 14 della legge provinciale
19 febbraio 1993, n. 6 - Norme sulla espropria-
zione per pubblica utilità)). (24R00394)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2024, n. 3.

Riordino delle disposizioni in materia di fin-
nanza locale. (24R00260)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2024, n. 17.

Regolamento sulle borse di studio per la fre-
quenza di scuole secondarie di secondo grado e
di corsi di formazione professionale a tempo pie-
no fuori dalla Provincia di Bolzano. (24R00273) Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2024, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bi-
lancio di previsione per l'anno 2025. (24R00368) Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2024, n. 35.

Conferimento ai comuni delle funzioni in ma-
teria di bonifica di siti contaminati e disciplina
del procedimento per la bonifica dei siti interes-
sati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r.
25/1998. (24R00323)..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2024, n. 36.

Disposizioni in materia di servizi di traspor-
to pubblico locale a guida vincolata e in sede
propria interprovinciali, diversi da quelli fer-
roviani. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r.
88/1998. (24R00361)..... Pag. 17

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 19 mag-
gio 2023, n. 23 della Regione Toscana, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 19 maggio 2023,
Parte Prima, recante «Disposizioni in materia di
personale delle strutture di supporto agli organi po-
litici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di
talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009. Av-
viso tecnico di errore materiale». (24R00398) ... Pag. 18





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 settembre 2024, n. 18-24/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”), nonché del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 ottobre 2024, n. 40 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg;

Vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 13 settembre 2024, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”), nonché del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 28-ter del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

1. L'art. 28-ter del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 28-ter (Comunicazione degli alloggi per uso turistico). — 1. La comunicazione degli alloggi per uso turistico prevista dall'art. 37-bis della legge provinciale è presentata prima di offrire in locazione ai turisti i predetti alloggi.

2. La comunicazione indica il numero di posti letto presenti nell'alloggio, le caratteristiche e le dotazioni del medesimo. La comunicazione è inviata dall'interessato al comune competente per territorio in via telematica o su apposito modello cartaceo.

3. La comunicazione è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato ed in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg;

b) art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg;

c) art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

24R00376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2024, n. 19-25/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg. (Approvazione del regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 novembre 2024, n. 47 - Sez. Gen)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, reso ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera «b» della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e discipli-



na del Consiglio delle autonomie locali), le cui osservazioni sono state recepite nel testo finale del regolamento approvato;

Visto il parere favorevole, reso dalla Terza commissione consiliare;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1283 di data 19 agosto 2023, con la quale è stato approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg (Approvazione del regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg

1. Nella lettera *b*), del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 24-26/Leg del 2009 le parole: «, di cui all'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000);» sono sostituite dalle seguenti: «o nei suoi stralci;».

2. Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 24-26/Leg del 2009 dopo le parole: «Provincia ed altri enti territoriali» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione di opere dichiarate di natura strategica».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 24-26/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'entrata in vigore del piano provinciale della mobilità previsto dall'art. 2 della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile), o di suoi stralci per le aree interessate, la riduzione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), si applica alle opere individuate in base ai criteri approvati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'elenco delle opere individuate ai sensi di questo comma è comunicato al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione del parere non vincolante in merito alla coerenza con i suddetti criteri».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

24R00394

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2024, n. 3.

Riordino delle disposizioni in materia di finanza locale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 18 luglio 2024, n. 29 - Sez. gen.).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Nel testo tedesco del titolo della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: «*Gebietskörperschaften*» è sostituita dalle parole: «*örtlichen Körperschaften*».


2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata provincia, assegna ai comuni idonei mezzi finanziari allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Le assegnazioni vengono stabilite annualmente nell'accordo di cui all'art. 2. L'ammontare complessivo delle assegnazioni viene incrementato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, nel caso in cui vengano trasferite ai comuni nuove funzioni amministrative.».

3. Nel testo tedesco della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, la parola «*Amortisierung*» è sostituita dalla parola «*Tilgung*».

4. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, destinati alla copertura delle spese correnti dei comuni e delle comunità comprensoriali, sono erogati in quattro rate, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. L'accordo di cui all'art. 2 può prevedere che le erogazioni siano effettuate secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere. Le modalità di erogazione dei mezzi finanziari previsti per gli altri fondi di cui al comma 2 sono stabilite con l'accordo di cui all'art. 2. I mezzi finanziari a carico del fondo per ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali di norma nel mese precedente a quello di scadenza delle rate di ammortamento.».



5. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. I finanziamenti a carico del fondo di ammortamento mutui e del fondo di rotazione per investimenti sono sospesi. Fanno eccezione i finanziamenti già concessi e tuttora in essere.

5. La dotazione dei fondi destinati alla finanza locale viene stabilita annualmente sulla base dell'intesa di cui all'art. 2 con legge provinciale di stabilità ed eventualmente con successive variazioni di bilancio.»

6. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il/la Presidente della provincia ed una rappresentanza dei comuni.»

7. Nell'art. 2-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: «della ripartizione provinciale enti locali» sono sostituite dalle parole: «della ripartizione provinciale competente per gli enti locali».

8. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Per il finanziamento delle spese correnti sono assegnati alle comunità comprensoriali finanziamenti dal fondo ordinario, stabiliti con accordo di cui all'art. 2.»

9. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, le parole: «agli articoli 7 e 7-*bis*» sono sostituite dalle parole: «all'art. 7».

10. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole «di transazione» sono sostituite dalla parola «transitorie».

11. Il comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il "Nuovo fondo per gli investimenti". Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.»

12. Nel testo tedesco della rubrica dell'art. 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: «*Amortisierung*» è sostituita dalla parola: «*Tilgung*».

13. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: «*Amortisierung*» è sostituita dalla parola: «*Tilgung*» e la parola «*amortisieren*» è sostituita dalla parola «*tilgen*».

14. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo sono assegnati ai comuni allo scopo di sostenerli nella salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché per coprire le spese da sostenere per il raggiungimento delle finalità previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter*.»

15. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*:

«1-*bis*. Ai comuni possono essere assegnati ulteriori mezzi finanziari a carico del fondo perequativo per coprire i maggiori oneri derivanti da spese straordinarie e per il finanziamento di progetti pilota e progetti speciali.

1-*ter*. Ai comuni delle località ladine dell'Alto Adige vengono concesse assegnazioni in proporzione alla rispettiva popolazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, sull'uso della lingua ladina nei rapporti con la cittadinanza.»

16. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: «*nicht bilanzmäßig erfassten*» sono sostituite dalla parola: «*außeretatmäßig*».

17. Il testo tedesco del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«2. *Die Einnahmen aus Darlehen laut Absatz 1 sind zweckgebunden.*»

18. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo se:

a) è previsto nel bilancio di previsione triennale;

b) è dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi;

c) sussistono i requisiti previsti dall'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.»

19. Nel testo tedesco della lettera a) del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: «*Zeitraum der Amortisierung*» sono sostituite dalla parola: «*Tilgungszeitraum*».

20. Nel testo tedesco della lettera b) del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: «*die Laufzeit der Amortisierung*» sono sostituite dalle parole: «*der Tilgungsbeginn*».

21. Nel testo tedesco della lettera c) del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola «*Amortisationsrate*» è sostituita dalla parola «*Tilgungsrate*».

22. Nel testo tedesco della lettera d) del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: «*der Amortisationsdauer*» sono sostituite dalle parole: «*des Tilgungszeitraumes*».

23. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, le parole: «la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle parole: «il documento unico di programmazione e il programma delle opere pubbliche».

24. Nel comma 7 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: «annuale» è sostituita dalle parole: «di previsione» e nel testo tedesco la parola «*Amortisationsrate*» è sostituita dalla parola «*Tilgungsrate*».

25. Il comma 9 dell'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«9. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria stipulata con il tesoriere.»



26. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola «*erstellt*» è sostituita dalla parola «*genehmigt*».

27. Nel testo tedesco del secondo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola «*Amortisationsraten*» è sostituita dalla parola «*Tilgungsraten*».

28. Nel comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, dopo la parola «legge» è inserita la parola «provinciale».

29. L'alinea del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«1. La stipulazione di tutti i contratti deve essere preceduta da deliberazione indicante:».

30. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

«4. L'alienazione di beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua diserzione, tramite licitazione privata sulla base del valore determinato con un parere di stima. Gli enti locali definiscono con regolamento i casi in cui sono ammesse le vendite di immobili tramite trattativa privata, tuttavia il valore stimato di tali immobili non può superare l'importo massimo stabilito dall'art. 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche.

5. I contratti di affitto o di locazione attivi e passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, purché rientranti nei limiti e nei casi stabiliti dal relativo regolamento dell'ente locale. Lo stesso vale per la scelta delle parti contraenti per tutti i contratti dai quali derivino entrate.

6. Per i contratti dai quali derivino spese per l'ente locale valgono le vigenti disposizioni sugli appalti pubblici.

7. I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati possono essere alienati tramite trattativa privata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario/la relativa consegnataria dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda alla persona responsabile della procedura d'acquisto della relativa classe di beni.».

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, «Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali».

1. Il titolo della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito: «Finanziamento di investimenti degli enti locali».

2. L'art. 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Beneficiari*). — 1. La provincia finanzia gli investimenti dei comuni. Nell'accordo di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori finanziamenti di investimenti effettuati dalle comunità comprensoriali e dai consorzi di comuni.

2. La provincia può finanziare l'intera spesa di cui al comma 1.».

3. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, le parole: «Gli stanziamenti» sono sostituite dalle parole: «I mezzi finanziari».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. È altresì finanziabile la sottoscrizione di quote di fondi di investimento e, in generale, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi *in house* della provincia, abilitati alla gestione del risparmio, di cui all'art. 20, comma 1-bis, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, e destinati anche alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali, a condizione che le opere realizzate passino in proprietà degli enti locali stessi.».

5. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I mezzi finanziari previsti in base alla presente legge sono impiegati anche a copertura di investimenti già parzialmente finanziati a valere su altre leggi provinciali.».

6. Nel comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, le parole: «le opere indicate» sono sostituite dalle parole: «gli investimenti indicati» e le parole: «degli enti locali» sono sostituite dalle parole: «dei comuni».

7. Nel comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile.».


8. L'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3 (*Criteri di suddivisione dei contributi agli investimenti dei comuni*). — 1. Gli investimenti dei comuni vengono finanziati mettendo a disposizione mezzi finanziari su richiesta dei comuni ed erogando d'ufficio un importo annuale mediante trasferimento di fondi tra enti. La suddivisione di tali importi e la procedura amministrativa per la loro concessione ed erogazione vengono determinati in sede di accordo di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.».

9. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Una quota del fondo per investimenti messo a disposizione a ogni esercizio finanziario è destinata con deliberazione della giunta provinciale al finanziamento di opere necessarie e urgenti, che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione finanziaria del comune. L'ammontare di tale quota è stabilito con l'accordo di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.».

10. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, dopo la parola «fondo» sono inserite le parole «per investimenti».



11. L'art. 10 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è così sostituito:

«Art. 10 (*Modalità di rendicontazione*). — 1. Le modalità di rendicontazione dei contributi agli investimenti sono disciplinate con apposito regolamento.»

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, «Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale».

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis (*Riduzione dell'indebitamento dei comuni*). — 1. I comuni che provvedono all'estinzione anticipata di debiti, utilizzando risorse proprie provenienti dall'avanzo di amministrazione, continuano a percepire i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della presente legge, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e successive modifiche, e dell'art. 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

2. Nel caso in cui lo Stato assegni ai comuni contributi per l'attenuazione degli indennizzi a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali sono proporzionalmente trattate dalla provincia. La giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.»

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, e successive modifiche;

b) gli articoli 6, 7-bis e 8, i commi 2 e 3 dell'art. 12 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 20 maggio 1976, n. 12, e successive modifiche;

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e successive modifiche;

e) la legge provinciale 16 maggio 1978, n. 21, e successive modifiche;

f) gli articoli 1, 17, 18, 19 e 23 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e successive modifiche;

g) la legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18, e successive modifiche;

h) gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, e successive modifiche;

i) gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, e successive modifiche;

j) il comma 3-quinquies dell'art. 1 e il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche;

k) la legge provinciale 4 maggio 1990, n. 9, e successive modifiche;

l) il comma 2 dell'art. 5, il comma 2 dell'art. 6, il comma 1 dell'art. 7-bis, l'art. 8, i commi 2 e 3 dell'art. 13 e l'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;

m) l'art. 11 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, e successive modifiche.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 luglio 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2024, n. 17.

Regolamento sulle borse di studio per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado e di corsi di formazione professionale a tempo pieno fuori dalla Provincia di Bolzano.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 27 - Sez. gen. del 4 luglio 2024)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 giugno 2024, n. 534;


E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche:

a) i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate tramite concorso bandito dalla Giunta provinciale a candidati e candidate che frequentano, fuori dalla Provincia



di Bolzano, scuole secondarie di secondo grado o corsi di formazione professionale a tempo pieno non esistenti in Provincia di Bolzano di durata superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15;

b) l'ammontare delle borse di studio di cui alla lettera a) e i criteri di assegnazione del punteggio per la formazione delle graduatorie.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di una borsa di studio coloro che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritti e frequentano una scuola secondaria di secondo grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno fuori dalla Provincia di Bolzano;

b) soddisfano tutti gli altri requisiti e le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

Art. 3.

Cittadinanza e residenza

1. Le richiedenti o i richiedenti devono essere:

a) cittadine o cittadini di Stati membri dell'Unione europea che hanno la residenza ininterrotta in Alto Adige da almeno due anni, oppure

b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso di un permesso di soggiorno, anche non di lungo periodo, o persone cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, a condizione che abbiano la residenza in Alto Adige da almeno due anni senza interruzioni.

Art. 4.

Tipi di formazione

1. Le richiedenti e i richiedenti devono essere iscritti e frequentare, al di fuori della Provincia di Bolzano, una scuola secondaria di secondo grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno non esistenti in Provincia di Bolzano. L'iniziativa formativa deve avere una durata superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, prevedere una frequenza obbligatoria di almeno tre giorni alla settimana per un minimo di otto ore di lezione settimanali e svolgersi esclusivamente in presenza. Qualora l'iniziativa formativa preveda un tirocinio, questo deve avere una durata minima di quattro mesi.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche discipline di settore, le iniziative per le quali possono essere concesse le borse di studio ai sensi del comma 1 compren-

dono anche corsi offerti da università, istituti superiori o accademie che non richiedono quale titolo di accesso il possesso di un diploma finale di scuola secondaria quinquennale.

Art. 5.

Merito di studio

1. Coloro che richiedono una borsa di studio per il primo anno di formazione devono aver conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media).

2. Coloro che richiedono una borsa di studio per anni formativi successivi al primo devono aver concluso con esito positivo l'anno formativo precedente.

Art. 6.

Situazione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello per la quale trova applicazione il parametro del «valore della situazione economica» (VSE) del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, aggiornato al momento della presentazione della domanda.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della provincia n. 2/2011, e successive modifiche, e si considerano le dichiarazioni unificate di reddito e patrimonio (DURP) dei singoli componenti del nucleo familiare di base relative all'anno precedente a quello di inizio dell'anno formativo.

Art. 7.

Cumulabilità

1. La borsa di studio di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre borse di studio né con altri vantaggi economici concessi allo stesso scopo da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. In caso di concessione, per lo stesso anno formativo per il quale è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un'ulteriore borsa di studio o altro vantaggio economico di cui al comma 1, la persona interessata dovrà scegliere la prestazione di cui intende beneficiare e quindi rinunciare all'altra.

Art. 8.

Ammontare delle borse di studio

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3. I vari casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato A.



2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue sulla base del VSE del nucleo familiare di base:

FWL / VSE	Höhe der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio
bis/fino a 1,00	4.000,00 euro
von/da 1,01 bis/a 1,20	3.700,00 euro
von/da 1,21 bis/a 1,45	3.400,00 euro
von/da 1,46 bis/a 1,75	3.100,00 euro
von/da 1,76 bis/a 2,15	2.800,00 euro
von/da 2,16 bis/a 2,60	2.500,00 euro
von/da 2,61 bis/a 3,20	2.200,00 euro
von/da 3,21 bis/a 3,60	1.900,00 euro
von/da 3,61 bis/a 4,00	1.500,00 euro

3. Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la richiedente o il richiedente) che alloggia fuori famiglia per motivi di studio durante l'anno formativo per il quale si richiede la borsa di studio, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 9.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. Il bando di concorso stabilisce l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutte e tutti gli aventi diritto, si procede all'assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. In relazione al VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'art. 8, comma 3), sono assegnati i seguenti punti - fino a un massimo di 60 -:

VSE			punti
0,00	fino a	1,00	= 60
1,01	fino a	1,50	= 50
1,51	fino a	2,00	= 40
2,01	fino a	2,50	= 30
2,51	fino a	3,00	= 20
3,01	fino a	3,50	= 10
3,51	fino a	4,00	= 5
oltre 4,00			= 0

4. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi del comma 3, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle richiedenti e ai richiedenti:

a) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;

b) con un nucleo familiare di base con il maggior numero di componenti che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio;

c) che hanno presentato prima la domanda di borsa di studio in ordine cronologico.

5. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato alla richiedente o al richiedente maggiorenne o, in caso di minori, alla persona esercente la responsabilità genitoriale che ha presentato la domanda.

Art. 10.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante decade, ai sensi dell'art. 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dal vantaggio economico ottenuto con il provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla citata disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 11.


Protezione dei dati personali

1. Il procedimento per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente regolamento comporta il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di seguito specificate:

a) dati personali comuni:

1) dati identificativi e anagrafici della persona richiedente la borsa di studio, dell'esercente la responsabilità genitoriale - in caso di minorenni - e dei componenti del nucleo familiare di base della richiedente o del richiedente;

2) dati relativi alla situazione economica della persona richiedente la borsa di studio e dei componenti del suo nucleo familiare di base;



b) categorie particolari di dati:

- 1) dati idonei a rivelare lo stato di salute della richiedente o del richiedente;
- 2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale della persona richiedente o del suo nucleo familiare di base;
- 3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo *status* di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle richiedenti o dei richiedenti la borsa di studio.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è lecito per l'Amministrazione provinciale ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso alla promozione del diritto allo studio ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l'art. 2-*sexies*, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l'art. 2-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso la persona interessata.

4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a scuole o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/679 in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti e le condizioni il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

6. L'Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di persone interessate, nonché al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone interessate.

7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

9. Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le borse di studio per l'anno formativo 2023-2024 possono essere concesse anche a coloro che, al momento della presentazione della domanda, hanno già concluso l'iniziativa formativa di cui all'art. 4 relativa al suddetto anno.

Art. 13.


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno formativo 2023/2024 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 giugno 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER



ALLEGATO

Anhang A/Allegato A

(Artikel 8/articolo 8)

Höhe der Studienbeihilfe/Ammontare della borsa di studio

Fixbetrag / importo fisso		Anzahl der Mitglieder der Kernfamilie, die aus schulischen oder Studiengründen außerhalb der Familie untergebracht sind numero di componenti del nucleo familiare di base che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio								
		kein Mitglied/ 0 componenti	1 Mitglied/ 1 componen- te	2 Mitglieder/ 2 componenti	3 Mitglieder/ 3 componenti	4 Mitglieder/ 4 componenti	5 Mitglieder/ 5 componenti	6 Mitglieder/ 6 componenti	7 Mitglieder/ 7 componenti	8 Mitglieder/ 8 componenti
4.000,00	FWL bis/ VSE fino a	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
3.700,00	FWL bis/ VSE fino a	1,20	1,70	2,20	2,70	3,20	3,70	4,20	4,70	5,20
3.400,00	FWL bis/ VSE fino a	1,45	1,95	2,45	2,95	3,45	3,95	4,45	4,95	5,45
3.100,00	FWL bis/ VSE fino a	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75	5,25	5,75
2.800,00	FWL bis/ VSE fino a	2,15	2,65	3,15	3,65	4,15	4,65	5,15	5,65	6,15
2.500,00	FWL bis/ VSE fino a	2,60	3,10	3,60	4,10	4,60	5,10	5,60	6,10	6,60
2.200,00	FWL bis/ VSE fino a	3,20	3,70	4,20	4,70	5,20	5,70	6,20	6,70	7,20
1.900,00	FWL bis/ VSE fino a	3,60	4,10	4,60	5,10	5,60	6,10	6,60	7,10	7,60
1.500,00	FWL bis/ VSE fino a	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00

24R00273

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2024, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2025.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Prima – n. 306 del 30 settembre 2024)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 2025*

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'art. 68, comma 2 dello statuto, dal 1° gennaio 2025 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2025 nel bilancio di previsione 2024-2026 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2024.

2. Durante l'esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all'Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 settembre 2024

La Presidente F.F.: PRIOLO

(Omissis).

24R00368

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2024, n. 35.

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 12 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera *s*), comma terzo e comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare l'art. 239, comma 3, il quale dispone che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, siano disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e, comunque, nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo V del medesimo decreto legislativo 152/2006, e l'art. 240, comma 1, lettera *r*), che definisce l'«inquina-

mento diffuso», come «la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l'art. 22;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 12 luglio 2016, n. 76/16 CF (Criteri per l'elaborazione dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso);

Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 14 novembre 2017, n. 20/2017 (Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 160;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati «PRB»), modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati «PRB»);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 68 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell'economia circolare. Adozione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 2 luglio 2024;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;

Considerato quanto segue:

1. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 160/2023, l'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023, ha chiarito che: «1. Le regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera *a*), 208, 242 e 242-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'art. 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza»;



2. Il medesimo art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023, ha stabilito inoltre che la legge regionale ha il compito di disciplinare:

a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della regione;

b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;

c) nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime;

3. Infine, ancora l'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023, ha fatto salve le disposizioni regionali, già vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione del decreto-legge medesimo, che hanno trasferito le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati;

4. La regione ha conferito ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati che interessano il territorio di un unico comune mediante la legge regionale n. 30/2006;

5. In seguito alle modifiche del quadro normativo statale di riferimento, si rende necessario integrare le disposizioni della legge regionale n. 30/2006, disciplinando i poteri di indirizzo e coordinamento delle funzioni dei comuni da parte della regione, confermando il conferimento già effettuato ai comuni delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati mediante la medesima legge regionale n. 30/2006;

6. Si rende, altresì, necessario:

a) stabilire mediante quali modalità è fornito il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;

b) disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione in caso di verificata inerzia dei comuni;

7. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 240, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, è necessario individuare le modalità operative di gestione per le aree interessate da inquinamento diffuso e disciplinare i piani degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

8. La regione, già attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e il piano regionale dell'economia circolare (PRB-PREC), ha definito una prima strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso, definendo, in un primo elenco, «le aree ad inquinamento diffuso certo» e, in un secondo elenco, «le aree da verificare», al fine di approfondire le conoscenze sulle contaminazioni presenti e sulle loro cause;

9. In sinergia con quanto previsto nel PRB-PREC, è necessario definire il procedimento per l'individuazione delle aree ad inquinamento diffuso e per l'approvazione dei piani di bonifica di tali aree;

10. È necessario istituire un tavolo tecnico, quale organismo tecnico consultivo della giunta regionale, coordinato dalla struttura regionale competente, a cui spetta il compito di:

a) effettuare le valutazioni tecniche per accertare se un'area è interessata da inquinamento diffuso;

b) elaborare i piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.

11. È necessario stabilire che spetta alla struttura regionale competente provvedere alla verifica di completezza formale della segnalazione pervenuta da parte di comuni, province, Città metropolitana di Firenze o Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), di un'area potenzialmente interessata da inquinamento diffuso, nonché attivare e coordinare il tavolo tecnico per l'elaborazione del relativo piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso;

12. È necessario assicurare la pubblicità delle informazioni relative all'individuazione delle aree interessate da inquinamento diffuso e alla bonifica e ripristino ambientale degli stessi;

13. È necessario stabilire che, a seguito di apposita istruttoria tecnica, mediante deliberazione, la Giunta regionale prenda atto che un'area è interessata da inquinamento diffuso e approvi i relativi piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale;

14. È necessario aggiornare l'organizzazione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 25/1998, al fine di poter gestire, in via informatica ed in modo completo ed organico, tutti i dati relativi ai siti interessati da procedimenti di bonifica;

15. È necessario prevedere che l'inserimento dei dati nell'ambito di tale banca dati costituisca adempimento degli obblighi a carico dei soggetti tenuti a tale inserimento;

16. È necessario prevedere un periodo transitorio di mantenimento della banca dati esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire alla Regione l'istituzione della nuova e, altresì, consentire a tutti i soggetti istituzionali e a tutti i soggetti privati di poter accedere alla stessa in modo semplice;

APPROVA

la presente legge:

Capo I


PROCEDIMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI.

CONFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Art. 1.

*Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative
in materia di bonifica di siti contaminati*

1. Fermo restando quanto disposto al comma 3, con la presente legge, la regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricado-



no nell'ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

2. I comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Sono di competenza della regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:

a) ai procedimenti disciplinati dall'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006;

b) ai procedimenti disciplinati dall'art. 249 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) ai siti di cui all'art. 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui all'art. 5-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

e) ai procedimenti disciplinati dall'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;

f) ai procedimenti relativi all'accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal Capo II della presente legge.

Art. 2.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla regione e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 25/1998.

2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'art. 1, la regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, mediante una o più deliberazioni della giunta regionale, secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regiona-

le dell'economia circolare, di seguito definito (PRB-PREC), di cui all'art. 199, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 9 e 10 della legge regionale n. 25/1998.

3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento, la regione:

a) definisce le priorità d'intervento per i siti contaminati o potenzialmente contaminati, in conformità con gli indirizzi espressi dal PRB-PREC e, per i siti prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;

b) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, sia amministrativo-procedurale, supportando i comuni per eventuali ulteriori azioni da intraprendere;

c) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei finanziamenti regionali per le bonifiche ai fini della gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;

d) stabilisce le specifiche modalità di supporto tecnico-amministrativo per la bonifica, volte alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo;

e) gestisce e promuove l'integrazione delle banche dati regionali e degli enti locali;

f) stabilisce le modalità di supporto ai comuni da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;

g) nel rispetto della normativa statale di riferimento, fornisce indicazioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati;

h) definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.

4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni conferite a livello comunale, in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare, il controllo è esercitato dalla regione mediante la verifica della completezza e della tempestività dell'inserimento dei dati e delle informazioni nella banca dati di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 25/1998, nonché mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica, da effettuare anche mediante la suddetta banca dati.

5. La regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati da situazioni di maggior disagio ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 68/2011 e, comunque, con situazioni di particolare complessità, attraverso:

a) il comitato tecnico di cui all'art. 8-ter della legge regionale n. 25/1998, che, ai sensi del comma 4 dello stesso, si riunisce almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che sia necessario;



b) l'attività di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio;

c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all'art. 2, comma 1, e la banca dati di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 25/1998, attraverso i quali svolgere, coordinare e monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica.

6. In caso di accertata inerzia dei comuni nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 1, la regione interviene in via sostitutiva, secondo quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione).

Capo II

MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DA INQUINAMENTO DIFFUSO

Art. 3.

Individuazione e gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio federale del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), il presente capo detta disposizioni relative al procedimento diretto ad accertare l'esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i casi di inquinamento da attività agricole che determinano contaminazione da nitrati o fitosanitari, regolati dalle relative norme di settore.

Art. 4.

Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. Gli enti locali oppure l'ARPAT, nell'esercizio delle proprie funzioni, segnalano alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso.

2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:

a) un'analisi storica riferita all'area oggetto della segnalazione, utile a fornire informazioni sull'assenza di causa ed effetto tra eventuali attività singole esistenti o che sono state insediate nell'area per le quali sono state individuate, o sono in corso di individuazione, una o più responsabilità puntuali di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, collegabili alla contaminazione oggetto di valutazione;

b) un quadro conoscitivo, corredato da apposite cartografie comprensive degli eventuali siti puntuali con procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del

decreto legislativo n. 152/2006 presenti nell'area oggetto di segnalazione, che metta in evidenza le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici interessate come definite dall'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;

c) una prima indicazione dell'areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo:

1) degli esiti analitici a disposizione per l'area e un censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee;

2) dell'individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione presente.

d) una eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti, qualora disponibile.

3. La struttura regionale competente procede, con il supporto dell'ARPAT ove necessario, alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di esito positivo della verifica di completezza formale da parte della struttura regionale competente ai sensi del comma 3, la giunta regionale, mediante deliberazione, dichiara l'avvio del procedimento per l'area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso, dà mandato alla struttura regionale competente di attivare il tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell'area e, in caso di esito positivo dell'accertamento, di elaborare il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, secondo quanto disposto dall'art. 239, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale, il dirigente della struttura regionale competente, mediante decreto, dichiara di non doversi procedere ai sensi della citata disposizione.

Art. 5.

Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso


1. A seguito della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 4, la struttura regionale competente convoca il tavolo tecnico di cui all'art. 6, il quale effettua gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verifica di una situazione di inquinamento diffuso nell'area segnalata.

2. La giunta regionale, ad esito positivo delle attività di accertamento del tavolo tecnico, mediante deliberazione, individua l'area interessata da inquinamento diffuso ai fini della definizione del piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 4.

3. A seguito della deliberazione della giunta regionale di individuazione dell'area interessata, il tavolo tecnico definisce una proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale che è approvato, anche per stralci, mediante deliberazione della giunta regionale.

4. Il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale ha ad oggetto una singola area interessata da inquinamento diffuso. Esso indica e contiene:

a) una prima definizione di area individuata a inquinamento diffuso;



b) il piano di monitoraggio ambientale delle matrici interessate;

c) gli interventi a breve, medio e lungo termine eventualmente necessari e la definizione dei soggetti attuatori;

d) il modello concettuale preliminare e definitivo;

e) la perimetrazione dell'area individuata a inquinamento diffuso, con mappatura delle isoconcentrazioni per i contaminanti riscontrati e per le diverse matrici interessate;

f) il valore di fondo antropico (VFA), anche mediante la definizione di specifici intervalli di VFA, applicabili alle diverse aree ed alle matrici interessate. I VFA oppure i relativi intervalli rappresentano i valori di concentrazione entro i quali gli enti competenti valutano, per i parametri e le matrici interessate, i nuovi valori in sostituzione delle CSC come previsto dall'allegato I, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006;

g) le eventuali prescrizioni necessarie ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica, provvedendo al contempo a dare comunicazione di rischio potenziale;

h) l'elenco dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e della relativa estensione della contaminazione presente nelle aree perimetrate, compresa la rappresentazione cartografica, per i parametri e le matrici che determinano inquinamento diffuso. Tali siti sono prioritari ai fini della bonifica;

i) la valutazione del rischio potenziale, sanitario e ambientale, da inquinamento diffuso per le matrici interessate;

l) un piano della comunicazione istituzionale del rischio potenziale sanitario e ambientale (PCR) per le varie fasi, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;

m) gli obiettivi del piano e la programmazione degli interventi di risanamento, le misure di gestione o risanamento;

n) eventuali interventi o monitoraggi idonei a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni;

o) il relativo piano finanziario degli interventi.

5. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del PRB-PREC che indica la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato e delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.

Art. 6.

Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso

1. È istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso, di seguito definito «tavolo tecnico di coordinamento», quale organismo consultivo della giunta regionale per la condivisione delle scelte, la valutazione dei risultati, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l'individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse. Il tavolo tecnico di coordinamento ha, in particolare, il compito di:

a) accertare ai sensi dell'art. 4, comma 4, la reale presenza di inquinamento diffuso per l'area interessata;

b) elaborare la proposta del piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, da ora in poi, indicato come «piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale».

2. Partecipano al tavolo tecnico di coordinamento i seguenti soggetti:

a) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente nella materia dell'agricoltura o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di difesa del suolo e protezione civile o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di sanità e welfare o suo delegato;

e) i dirigenti delle strutture di volta in volta interessate in relazione a specifiche aree o loro delegati;

f) un rappresentante tecnico della provincia o della Città metropolitana di Firenze interessata;

g) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;

h) un rappresentante tecnico degli enti parco, se coinvolti, previa acquisizione della necessaria intesa, qualora si tratti di ente parco istituito con legge dello Stato;

i) un rappresentante della direzione tecnica ed uno del dipartimento dell'ARPAT;

l) un rappresentante tecnico della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata;

m) un rappresentante tecnico dell'Autorità idrica toscana (AIT);

n) un rappresentante tecnico dell'autorità di bacino distrettuale interessata, previa acquisizione della necessaria intesa;

o) un rappresentante tecnico del gestore del servizio idrico integrato.

3. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.

4. La giunta regionale, mediante deliberazione, definisce le modalità di funzionamento e gestione del tavolo tecnico di coordinamento.

5. La partecipazione alle sedute del tavolo tecnico di coordinamento è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Capo III

BANCA DATI DEI SITI INTERESSATI DA PROCEDIMENTI DI BONIFICA.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO.


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 25/1998

Art. 7.

Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale. Sostituzione dell'art. 5-bis della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 5-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis (Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale). — 1. In attuazione dell'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006,



è istituita, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che comprende le sezioni di seguito indicate:

a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:

1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all'art. 9, commi 4, 5 e 6;

2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali di riporto rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ad esito della quale è stato riscontrato il superamento di tali concentrazioni. In questa sezione sono indicati:

1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 o situazioni di particolare criticità accertate dall'ARPAT in attesa della conferma degli accertamenti di legge;

2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006;

3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell'art. 244, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

4) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);

5) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inserimento nel piano o con procedimento attivato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).

c) i siti soggetti ad interventi di bonifica: sezione contenente l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006 ove sono indicati:

1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all'art. 242, commi 4, 5, 6, 7, e di cui all'art. 249 del decreto legislativo n. 152/2006;

2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell'art. 248 del decreto legislativo n. 152/2006, con indicazioni di eventuali vincoli d'uso.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998), con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009, sono stabiliti i contenuti, i criteri, le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi. Sono altresì stabilite le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L'inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì individuate le modalità di inserimento dei dati da parte dei soggetti obbligati ed interessati cui compete l'intervento di bonifica. L'inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte dei suddetti soggetti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.

4. La banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, con riferimento alle sezioni di cui al comma 1, lettere b) e c), costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del PRB-PREC.».

Art. 8.

Contenuti del piano regionale.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «potenzialmente contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante».

2. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 le parole: «potenzialmente contaminate» sono sostituite dalle seguenti: «su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante».

Art. 9.


Effetti del Piano regionale.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Se un sito è interessato da un procedimento di bonifica ed è inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, come individuate dall'articolo 5 bis, si determina:

a) il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, ad eccezione delle opere e degli interventi necessari a dare attuazione alle



ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 242 ter del d.lgs. 152/2006, fino:

1) all'eventuale accertamento di mancanza di superamento delle CSC, ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

2) alla conclusione del procedimento per l'accertamento del mancato superamento delle CSR, ai sensi dell'articolo 242, comma 5, del d.lgs. 152/2006;

3) alla certificazione di cui all'articolo 248, commi 2 e 2 bis, del d.lgs. 152/2006.

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.».

Art. 10.

Interventi edilizi ammessi. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 25/1998

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 25/1998 è sostituito dalla seguente:

«1. Sui manufatti esistenti su un sito interessato da un procedimento di bonifica, inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati di cui all'articolo 5 bis, possono essere realizzati unicamente gli interventi edilizi di seguito elencati:».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell'art. 1, già esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), continuano ad essere esercitate dai comuni che concludono i procedimenti in corso secondo le disposizioni della presente legge.

2. I procedimenti relativi ai siti interessati da inquinamento diffuso già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono e si concludono secondo le disposizioni ivi previste.

Art. 12.

Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009, è istituita la banca dati di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 25/1998. Sono altresì stabilite le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L'inserimento nella banca dati da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.

2. La deliberazione di cui al comma 1, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è resa contestualmente disponibile sul sito istituzionale della regione. Essa acquista efficacia il giorno della data di pubblicazione sul BURT.

3. Fino alla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al comma 1, continua ad operare e a svolgere le sue funzioni la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (legge regionale n. 25/25/1998 - art. 5 - comma 1, lettera e bis - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati).

Art. 13.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:

a) le azioni attivate dalla regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione a quelli di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione di siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;

b) l'attività specifica di formazione promossa dalla regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;

c) i risultati delle attività di controllo sull'esercizio delle funzioni conferite a livello comunale e di monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica esercitate dalla regione;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.


Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della presente legge è stimata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 10.000,00 per l'anno 2026, cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale» per gli anni 2024 e 2025 e nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti» per l'anno 2026.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 15.

Abrogazione della legge regionale n. 30/2006

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00323

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2024, n. 36.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 20 settembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, in coerenza con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la legge regionale n. 42/1998 individua i livelli di governo del trasporto pubblico locale mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, e stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;

2. con particolare riferimento alle tramvie, il legislatore regionale, in assenza della previsione di una significativa estensione oltre i confini comunali o provinciali, ha attribuito ai comuni le competenze relative alla realizzazione delle infrastrutture;

3. tale riparto di competenze è disciplinato dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 42/1998. In particolare, ai sensi dell'articolo 10, sono riservate alla regione le funzioni relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviari, marittimi ed aerei di cui al decreto legislativo n. 422/1997, automobilistici interprovinciali, automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari;

4. il programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 - 2025, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, promuovendo il tema della mobilità come una essenziale priorità nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, evidenzia l'importanza di un collegamento a guida vincolata fra Firenze e Prato;

5. in tale contesto, l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 267 «Accordo di programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le Città di Firenze e Prato», individua tale opera di collegamento quale intervento strategico nel quadro di sviluppo dei sistemi di mobilità collettiva in ambito urbano;

6. nella prospettiva della futura programmazione e istituzione di tale tipologia di servizio di trasporto, attualmente non presente in ambito regionale, si rende pertanto necessario un intervento normativo sulle leggi regionali di riferimento per allocare a livello regionale, analogamente a quanto già previsto per i servizi automobilistici interprovinciali, la competenza per l'esercizio delle funzioni relative al servizio di trasporto che interessa i territori di province diverse con questa specifica tipologia di infrastruttura;

7. per consentire l'adozione degli atti necessari per presentare istanza di finanziamento per investimenti nel trasporto pubblico di massa, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Funzioni della regione. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42/1998

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è inserita la seguente:

«*a-bis*) a guida vincolata e in sede propria interprovinciali diversi da quelli ferroviari;».

Art. 2.

Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie. Modifiche all'articolo 27-quater della legge regionale n. 88/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 27-quater della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbli-

che, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: «pubblico» sono inserite le seguenti: «di competenza comunale».

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 settembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00361

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 19 maggio 2023, Parte Prima, recante «Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 25 maggio 2023).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 19 Maggio 2023, Parte Prima, n. 27, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, all'articolo 6, comma 2, della stessa, dopo le parole:

«le modalità»,

è aggiunta la seguente:


«di».

24R00398

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-021) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 5 2 4 *

€ 2,00

